

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per la sig.ra **Chiara Perrone**, nata a Verona, il 9 febbraio 1997, (C.F. PRRCHR97B49L781X) e residente in San Donato di Lecce, nella Via Provinciale per Copertino, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561 fax n. 0917722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D), tel 0917794561 fax n. 0917722955, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3

CONTRO

- l'**Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provvedimento prot. n. 76158/2018, datato 4 dicembre 2018, notificato a mezzo pec pari data, con il quale l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara – Segreteria Studenti Medicina, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Scienze Attività Motorie, Farmacia e CTF, SS.MM.FF.NN. – ha rigettato ha l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al

primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del *curriculum studiorum* inoltrata da parte ricorrente;

- del D.R. Rep. n. 4567, datato 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018, dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara *«di modifica del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2.7.2018 relativo all'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019»*, con il quale è stato *«riaperto il termine per partecipare alla procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati, per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione»*, nella parte in cui prevede che le richieste possano essere avanzate esclusivamente dagli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso altro Ateneo di Paese comunitario o non comunitario che intendano trasferirsi presso l'Ateneo di Chieti – Pescara per anni successivi al primo;

- ove esistente, della graduatoria relativa all'Avviso di cui al D.R. Rep. n. 4567/2018, non pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara;

- del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2 luglio 2018 con il quale è stato indetto *«l'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019»*;

- del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi "G. D'annunzio" Chieti Pescara, adottato con D.R. n. 863 del 16 dicembre 2013, s.m.i.;

- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "G. D'annunzio" Chieti Pescara di cui al D.M. 16 marzo 2007 s.m.i.;

- Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia Classe Lm-41 – Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia;
- del Regolamento per il trasferimento dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e dal corso di laurea in igiene dentale, di altro ateneo allo stesso corso di laurea del nostro ateneo, adottato dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara;
- del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019*»;
- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università in epigrafe;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Si premette in

FATTO

L'odierna ricorrente è iscritta al III anno del corso di laurea in Scienze Farmaceutiche presso l'Università degli Studi di Perugia.

La stessa, ad oggi, ha maturato numerosi CFU, conseguiti in diverse materie afferenti al percorso di laurea in medicina e chirurgia.

Conseguentemente, parte ricorrente ha inoltrato, in data 13 novembre 2018, all'Università

degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia previa valutazione del *curriculum studiorum*, motivando la legittimità della propria richiesta e specificando la sussistenza delle condizioni previste sia dalla normativa di riferimento sia dall’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia per colmare il *vulnus* normativo, in seguito alla pronuncia della Adunanza Plenaria n. 1/2015.

Pur sussistendo tutti gli indefettibili presupposti individuati dal Supremo Consesso amministrativo per l’accoglimento dell’istanza di valutazione del curriculum e conseguente immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia, l’Università degli Studi di Chieti – Pescara, con l’impugnata a nota prot. n. 76158/2018, datata 18 gennaio 2019, ha rigettato la domanda di immatricolazione ad anno successivo al primo presentata da parte ricorrente.

Con il provvedimento di rigetto la resistente Università, interpretando erroneamente la normativa disciplinante la materia, ha ritenuto che *«le domande di trasferimento/iscrizione agli anni successivi al primo dei Corsi di laurea a numero chiuso, possono essere prese in considerazione subordinatamente alla presenza di due condizioni:*

- a) devono sussistere posti liberi presso il corso di laurea a numero chiuso nell’Ateneo di destinazione;*
- b) è richiesto il superamento della prova di ammissione;*
- c) non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia oppure al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria».*

Illegittimo appare il rigetto in relazione, non solo alla erroneità di cui alla condizione di cui alla lettera b) - superamento della prova di ammissione – ma anche in relazione alla

condizione di cui alla lettera a) – sussistenza di posti disponibili – essendo sussistenti numerosi posti vacanti presso il Corso di laurea in medicina e chirurgia.

Infatti, stante la sussistenza di ben **35 posti disponibili**, immediatamente dopo l'adozione dell'impugnato provvedimento di rigetto, l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara ha adottato il D.R. rep. n. 4567 del 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018, *«di modifica del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2.7.2018 relativo all'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019»*, con il quale è stato «riaperto il termine per partecipare alla procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati, per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione».

I 35 posti vacanti messi a bando con *«l'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019»* di cui al D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2 luglio 2018 erano (e sono) rimasti integri, per cui correttamente l'Ateneo ha riaperto i termini per presentare le domande di trasferimento, così da consentire l'utilizzo di detti posti "dismessi".

Ebbene, con l'impugnato "Avviso" l'Ateneo ha illegittimamente precluso la partecipazione al bando di tutti coloro che, come parte ricorrente, non provengano o non siano laureati nei *«medesimi corsi di Medicina e Odontoiatria»*.

L'impugnato "Avviso", infatti, in palese spregio dei principi sanciti dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 e dell'orientamento giurisprudenziale successivamente formatosi in materia ha previsto che ai sensi *«dell'art.3 del citato D.R. n.3150 - Prot. n.42512 del 2.7.2018 - relativo ai "requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo" a tenore del quale "Gli studenti non in posizione di Fuori Corso e regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso altro*

Ateneo di Paese comunitario o non comunitario che intendano trasferirsi presso questo Ateneo per anni successivi al primo, non dovranno ripetere o sostenere la prova di ammissione. L'ammissione all'anno di corso per il quale l'iscrizione viene richiesta potrà avvenire unicamente:

A. entro i limiti numerici dei posti indicati (...);

B. previo accertamento del percorso formativo compiuto dall'interessato presso l'Ateneo di provenienza effettuato da apposite Commissioni nominate dai competenti Consigli di Corso di Laurea mediante valutazione dei requisiti previsti per le due categorie di seguito indicate:

B.1 per gli studenti richiedenti trasferimento da atenei italiani

B.2 per gli studenti richiedenti trasferimento da atenei esteri comunitari e non comunitari».

Inopinatamente, dunque, è stato precluso l'accesso a tutti coloro che provengono da corsi di laurea differenti da medicina e odontoiatria, nonostante sia stato affermato – e confermato – il principio secondo cui deve essere consentito l'accesso alla distribuzione dei posti liberi su anni successivi al primo a tutti coloro che sono laureati o iscritti ad altri corsi di laurea, appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria.

Dirimente rilievo, infatti, deve essere attribuito, non alla provenienza dello studente, bensì alla valutazione del *curriculum studiorum* dello stesso.

A causa della illegittima limitazione di cui all'impugnato "Avviso", infatti, parte ricorrente nonostante i numerosi CFU conseguiti in materie afferenti al corso di laurea in medicina, è stata è stata *de plano* esclusa dalla partecipazione all'Avviso volto alla redistribuzione dei posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.

Orbene, alla luce delle suesposte argomentazioni, sia il provvedimento di rigetto impugnato

sia la clausola *ad excludendum* che ha impedito la partecipazione di parte ricorrente all'Avviso sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 S.M.I – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come anticipato in punto di fatto, l'impugnato il D.R. rep. n. 4567/2018, prot. n. 77038/2018, dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara *«di modifica del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2.7.2018 relativo all'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019»*, con il quale è stato *«riaperto il termine per partecipare alla procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati, per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione»* è del tutto illegittimo nella parte in cui prevede che le richieste possano essere avanzate esclusivamente dagli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso altro Ateneo di Paese comunitario o non comunitario che intendano trasferirsi presso l'Ateneo di Chieti – Pescara per anni successivi al primo.

La scelta di limitare l'accesso ai posti vacanti per immatricolazione ad anno successivo al primo solo a coloro che provengono dai medesimi corsi di laurea si pone in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa di settore e dal granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Sul punto, Codesto Ecc.mo Collegio si è già espresso.

Chiamato a valutare la legittimità dell'Avviso adottato da altro Ateneo, avente la medesima arbitraria limitazione, Codesta Ecc.ma Sezione ha affermato che *«l'istanza cautelare meriti accoglimento, nei limiti precisati in numerose pronunce cautelari di questa Sezione, nonché nella recente sentenza n. 9832/18 del 9 ottobre 2018, ovvero ai fini della valutazione, per ciascun ricorrente, dei crediti formativi maturati anche presso facoltà universitarie anche diverse purché equipollenti a materie d'esame previste nella facoltà di Medicina e Chirurgia e sufficienti per l'immatricolazione presso quest'ultima, in anni successivi al primo, in presenza di posti disponibili»* e ha disposto *«l'ammissione con riserva del ricorrente alla selezione di cui all'Avviso in motivazione ai fini del riesame della posizione del medesimo, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione»* (cfr., tra le tante T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 29 novembre 2018 ord. n. 12020; 20 dicembre 2018, n. 7781).

La scelta di escludere dalla partecipazione tutti coloro che sono laureati o iscritti ad altri corsi di laurea, appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare di medicina e chirurgia deriva dalla errata interpretazione della normativa di riferimento.

L'arbitrario “sbarramento” all'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, infatti, si fonda su una interpretazione della L. n. 264/1999 erronea e radicalmente contrastante con la ratio della norma nei termini definitivamente esplicitati dalla Adunanza Plenaria n. 1/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha segnato il solco interpretativo seguito dall'unanime giurisprudenza successiva e, naturalmente, anche da parte di Codesto Ecc.mo Collegio (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 12 settembre 2018, nn. 5163, 5162, 5261,

5160, 5958).

Nessuna delle disposizioni regolanti la materia impone al soggetto – già iscritto a un corso di laurea affine – limita la possibilità di presentare una domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia.

L'unica e illegittima spiegazione a tale discriminatoria limitazione contenuta nell'Avviso impugnato si può rinvenire nella presunta necessità di dover sostenere e superare il test preselettivo per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

Necessità non prevista dalla L. n. 264/1999 e ormai definitivamente cassata dalla prevalente giurisprudenza che, costantemente, applica i principi dettati dall'Adunanza Plenaria che, con sentenza n. 1/2015 – fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in questione – ha precisato che il test è obbligatorio solo per l'iscrizione al primo anno al fine di valutare il grado di conoscenza del candidato e la sua idoneità a frequentare l'Università, circostanza che non può valere per chi chiede l'iscrizione ad anni successivi al primo, sul presupposto che sarà l'Ateneo a valutare gli esami sostenuti e a riconoscere gli eventuali crediti.

Più precisamente, il Supremo Consesso amministrativo, sgombrando il campo da ogni equivoco, ha chiarito che *«il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d'accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo»* e ha espressamente spiegato che il diritto alla iscrizione (sussistendone le condizioni) trova applicazione *«sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria»* (cfr. Ad. Plen., n. 1/2015 cit.).

Il definitivo consolidarsi di questa linea interpretativa ha peraltro di recente indotto il G.A. a bollare come «*evidente l'illegittimità delle istruzioni contenute nel D.M. n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 nonché nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337*» e a reputare dunque necessaria la loro disapplicazione, «*giacché, nell'esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si pongono in contrasto con la norma primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza. Tale vizio inficia, in via derivata, la legittimità del diniego di iscrizione in epigrafe indicato*» (cfr. T.A.R. Calabria – Catanzaro, 25 settembre 2018, n. 1621, nonché 6 agosto 2018, n. 1514; 2 agosto 2018, nn. 1500, 1499, 1498, 1497; 13 giugno 2018 nn. 1196, 1197, 1198 e 1199).

Alla luce dei suddetti principi, il resistente Ateneo avrebbe dovuto consentire la partecipazione all'Avviso del 7 dicembre 2018 anche a parte ricorrente e accogliere la sua istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo previa valutazione del *curriculum studiorum*.

Ciò nonostante ha arbitrariamente ristretto i margini di partecipazione all'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo, costringendo parte ricorrente ad adire Codesto Ecc.mo Collegio per vedersi riconosciuto il diritto alla valutazione del *curriculum studiorum* e alla conseguente immatricolazione in caso di valutazione positiva e sussistenza di posti liberi.

Patente appare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti - Pescara.

L'Avviso odiernamente impugnato non può che considerarsi illegittimo.

Infine, non può non rilevarsi la patente violazione dei principi di non discriminazione e del *favor participationis*.

La scelta di limitare la partecipazione solo a determinate categorie di soggetti, alla luce dei principi precedentemente richiamati, risulta palesamente discriminatoria.

E invero, l'impugnata clausola escludente viola il principio del *favor participationis*, che fa

obbligo alla la P.A. di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative prive di una seria ratio giustificativa ed espressamente previste.

A tal proposito, nel ribadire l'assoluta centralità del principio, codesto Ecc.mo collegio, si è trovato a dover precisare che *«le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis»* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 2 aprile 2013, n. 3238).

È stato inoltre chiarito che, in relazione ai concorsi relativi all'accesso al pubblico impiego non si giustificano le clausole del bando escludenti che si connotano per un eccessivo formalismo in quanto, in tali procedure *«deve essere privilegiato il favor participationis, il quale, nel caso di tali procedure, assume un rilievo anch'esso diverso da come è inteso nell'ambito delle gare ad evidenza pubblica in quanto, mentre in quest'ultimo caso è un corollario dell'art. 41 Cost., nel caso delle procedure concorsuali, esso va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Costituzione»* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter, sentenza 17 giugno 2009, n. 5748).

In conclusione, la previsione escludente dell'impugnato "Avviso" si manifesta illegittima in quanto viola il principio di ragionevolezza, del *favor participationis* oltre che il principio di uguaglianza e di non discriminazione sancito dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a cui deve ispirarsi l'interpretazione degli atti europei e nazionali.

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'Avviso odiernamente impugnato si manifesta del tutto illegittimo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI – PESCARA – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il provvedimento di rigetto odiernamente impugnato, prot. n. 76158/2018 del 4 dicembre 2018, si fonda su un presupposto tanto arbitrario quanto errato: la necessità del previo superamento di apposito test di ammissione programmato a livello nazionale, anche per chi, come parte ricorrente, stia frequentando un corso di laurea appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare del corso in medicina e chirurgia.

L’arbitrario “sbarramento” all’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, infatti, si fonda su una interpretazione della L. n. 264/1999 erronea e radicalmente contrastante con la *ratio* della norma nei termini definitivamente esplicitati dalla Adunanza Plenaria n. 1/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha segnato il solco interpretativo seguito dall’unanime giurisprudenza successiva e, naturalmente, anche da parte di Codesto Ecc.mo Collegio (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 12 settembre 2018, nn. 5163, 5162, 5261, 5160, 5958).

Da ultimo, Codesto Ecc.mo Collegio ha ribadito che «*Considerato che, in base a quanto reiteratamente affermato da questa Sezione in precedenti ordinanze cautelari su casi analoghi e, da ultimo, anche con sentenza (TAR Lazio, sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9832),*

deve ricevere adeguata tutela la situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi “spendibili” anche in quest’ultima Facoltà, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo (si afferma nella pronuncia citata che “Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione - come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera - senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l’Ateneo a cui venga presentata la domanda, per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi”)» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 20 dicembre 2018, n. 13443).

Precedentemente, infatti, con la citata con sentenza del 9 ottobre 2018, Codesto Ecc.mo Collegio aveva chiarito che *«Per tutte le ragioni esposte, in conclusione, il primo ordine di censure, prospettato nell’impugnativa, appare meritevole di accoglimento, sotto gli assorbenti profili della violazione o falsa applicazione della legge n. 264 del 1999 (a seguito di interpretazione costituzionalmente orientata della stessa) e dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, con conseguente annullamento della disposizione – contenuta nell’allegato 2, punto 12, al D.M. n. 477 del 2017 – nella parte in cui consente l’iscrizione ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9832).*

E invero, il corso di laurea in medicina e chirurgia è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, ma trasformato, con la L. n. 264 del 2 agosto 1999, a corso ad accesso “programmato” a livello nazionale (art. 1, co. 1, lett.a).

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 264/1999, l’ammissione ai corsi a numero chiuso programmato nazionale è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

L’art. 1 della legge in esame dispone che *«l’ammissione ai suddetti corsi è subordinata al superamento di apposita prova di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore».*

La selezione all'ingresso, quindi, è finalizzata a verificare la sussistenza dell’attitudine del candidato a seguire un determinato corso di laurea. Candidati che provengono dai licei e che per la prima volta affrontano il “sistema universitario”.

Il Consiglio di Stato ha affermato che *«la statuizione dell’Adunanza Plenaria – secondo cui il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso) – sembrerebbe estensibile anche alle analoghe domande di trasferimento di studenti che provengano da Atenei italiani e non stranieri.*

Su queste basi, l'impugnato rigetto dell'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria con esonero dal sostenimento del test di ammissione, appare illegittimo, in quanto motivato sulla base del mero mancato superamento del test di ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2018, ordinanza n. 5225).

E' illegittimo imporre al soggetto – già iscritto a un corso di laurea afferente – che presenta domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia, di dover sostenere e superare il test preselettivo per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

Ciò nonostante, l'Università ha arbitrariamente rigettato la richiesta rilevando che l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia avviene esclusivamente a seguito di superamento di apposita prova di esame, costringendo parte ricorrente ad adire Codesto Ecc.mo Collegio per vedersi riconosciuto il diritto alla valutazione del *curriculum studiorum* e alla conseguente immatricolazione in caso di sussistenza di posti liberi.

Patente appare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara.

Alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e dei crediti precedentemente maturati da parte ricorrente, appare evidente la discriminazione dalla stessa subita.

Al fine di valutare il *curriculum studiorum* al fine di consentire l'iscrizione ad anni successivi al primo l'Università avrebbe dovuto porre l'accento, non sulla necessità di superare nuovamente la prova di ammissione, ma sulla sussistenza del medesimo settore scientifico e dei crediti necessari. E, essendo entrambe le condizioni sussistenti nel caso di specie, non poteva che accoglierla.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2000 – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 COST.

L’Università degli Studi di G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, nel rigettare l’istanza di parte ricorrente non ha in alcun modo valutato il suo *curriculum studiorum*, violando gravemente i principi giurisprudenziali formati in materia.

Siffatto *modus operandi* è stato ritenuto del tutto illegittimo dal Giudice Amministrativo, il quale ha precisato che «*la valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, è una operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione*» (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, n. 429/2018 e n. 497/2018).

Il T.A.R. Sicilia-Catania, con diverse sentenze brevi, ha dichiarato «*l’illegittimità, sotto tale profilo, del gravato diniego, ritenendo il Collegio che l’amministrazione universitaria abbia - di fatto - omissso ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente, illegittimamente sostenendo l’obbligatorietà del “previo superamento di apposito test di ammissione”*» (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518; 3 aprile 2018, n. 677).

E ancora, sempre il T.A.R. Sicilia – Catania, richiamando la normativa di settore – di cui all’art. 11 della l. n. 341/1990, che affida l’ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo», nonché l’art. 2, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone come le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, e l’art. 11, comma 9, dello stesso D.M., che, a proposito dei regolamenti

didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale – ha precisato che *«laddove, come nel caso in esame, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no “affine” a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi»* (cfr. T.A.R. Catania nn. 942/2018, 677/2018 e 518/2018 cit.).

Conseguentemente, la domanda di iscrizione ad anni successivi al primo può (*rectius*: deve) essere subordinata esclusivamente alla concreta e rigorosa valutazione, da parte dell'Università, del percorso di formazione già svolto dal richiedente, ai fini del riconoscimento dei crediti necessari e il numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4756).

Non potrebbe che essere così, del resto, posto che il superamento del test di cui si tratta costituisce indubbiamente un mero requisito di ammissione e non certo una “abilitazione” o un “titolo”, il cui conseguimento costituisce indefettibile presupposto per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

Illegittimamente l'Università ha rigettato l'istanza di parte ricorrente senza valutare il percorso universitario già dalla stessa compiuto.

L'Università, infatti, era tenuta a valutare gli studi compiuti precedentemente da parte ricorrente e valutare i CFU maturati.

Conseguentemente, patente appare l'illegittimità del provvedimento odiernamente impugnato, nella parte in cui, non solo ha arbitrariamente richiesto il superamento del test per l'iscrizione sebbene il Regolamento Didattico dell'Ateneo non lo richieda, ma altresì è

del tutto carente della fondamentale attività istruttoria in relazione all'esame del *curriculum studiorum* di parte ricorrente.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il rigetto odiernamente impugnato si manifesta del tutto illegittimo.

IV. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX AT. 97 COST..

Come dichiarato dall'Università degli studi di G. d'Annunzio" Chieti – Pescara, con l'impugnato "Avviso", sussistono numerosi posti vacanti presso il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Precisamente 35 posti, di cui:

- 5 al IV anno;
- 30 al VI anno.

Detti posti risultano ad oggi vacanti.

Ebbene, i suddetti posti non posso rimanere dismessi, ma devono essere utilizzati per l'immatricolazione ad anno successivo al primo di chi è in possesso dei requisiti normativamente richiesti.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, i posti in esame contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità dello Stato ex art. 3, legge n. 264/1999 e, quindi, devono essere interamente utilizzati e anche redistribuiti ove non occupati.

E' stato in più occasioni affermato che «l'amministrazione deve garantire il diritto dei candidati a frequentare il loro percorso di studi, in virtù della disponibilità dei posti rimasti non coperti» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2416 del 9.6.2017; T.A.R. Lazio –

Roma, Sez. III Bis, 22 novembre 2017, n. 11567; TAR Lazio, sez. III, sentenze n. 11312/2017 e n. 11314/2017).

Non è dunque revocabile in dubbio che in capo all'Ateneo intimato sussista l'obbligo giuridico di provvedere alla copertura di tutti i posti messi a bando fino al loro completo esaurimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1588, 1589, 1591/2017 e Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. n. 467/2013).

Infine, in merito all'eventuale utilizzo dei posti vacanti delle precedenti coorti accademiche, si evidenzia come detti posti non possano rimanere dismessi, ma debbano essere ridistribuiti. Sul punto, non può non rilevarsi quanto recentemente evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente con riferimento al fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo quale parametro della programmazione del numero delle iscrizioni.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, i posti in esame contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità dello Stato ex art. 3, legge n. 264/1999 e, quindi, **devono essere interamente redistribuiti** ove non occupati per garantire il rispetto del fabbisogno annualmente stabilito.

E' stato ribadito che il fabbisogno è un «criterio che è chiamato ad operare nell'ampio mercato del lavoro a livello comunitario. Esso si raccorda a previsioni di inserimento lavorativo e professionale che - tenuto conto del lasso temporale di sei anni che separa il momento dell'iscrizione da quello del conseguimento della laurea - possono subire scostamenti e non si caratterizzano, quindi, per assoluta rigidità, per di più in presenza di limitate varianti quanto al numero delle iniziali immatricolazioni. (...)

Inoltre, come posto in rilievo dal T.A.R., la riserva di posti in favore degli studenti extracomunitari non comporta la necessaria e non eludibile spendibilità del titolo di laurea nel paese di origine. Taluni di essi potranno, invero, trovare inserimento lavorativo nel sistema sanitario nazionale o in ambito europeo, con incidenza, quindi, proprio sul

fabbisogno di professionalità cui si raccorda il parametro programmatico degli accessi. (...) Non è, infine, di secondario rilievo la circostanza che non tutti gli iscritti nei limiti del numero programmato conseguono il titolo di laurea, così che la capacità di assorbimento del sistema sociale e produttivo del numero dei laureati resta salvaguardato in presenza di un lieve incremento dell'aliquota inizialmente riservata agli studenti di area comunitaria» (cfr. TAR Lazio, sez. III, 14 novembre 2017, n. 11312).

Ebbene, presso l'Università resistente negli anni non viene soddisfatto il fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo ex art. 3, legge n. 264, 2 agosto 1999, con delle ricadute che verranno maggiormente in evidenza nei prossimi anni.

Nell'individuare il numero di posti a livello nazionale si svolge un'analisi che tiene conto della conclusione del percorso accademico che si conclude in almeno sei anni e quindi del potenziale fabbisogno di professionalità al termine del periodo di formazione.

Se, come è stato dimostrato, nell'arco temporale che intercorre tra la determinazione del fabbisogno nazionale potenziale e il periodo di conseguimento della laurea (almeno 6 anni) molti studenti non concludono il percorso accademico, non viene soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), comma 1, art. 3, della legge n. 264, del 2 agosto 1999, nella parte in cui stabilisce che il numero dei posti individuati a livello nazionale tiene conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo.

È evidente la violazione e la falsa applicazione della citata disposizione.

Per evitare che continui a perpetuarsi la violazione della suindicata norma è possibile immaginare due soluzioni:

- incrementare l'aliquota inizialmente riservata agli studenti di area comunitaria (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 11312/2017, del 14 novembre 2017);
- redistribuire i posti rimasti vacanti per gli anni successivi al primo.

Donde l'illegittimità del rigetto odiernamente impugnato data la sussistenza di posti disponibili e la necessità di provvedere all'utilizzo e alla redistribuzione di tutti i posti rimasti vacanti nelle precedenti coorti, a qualsiasi titolo, e il diritto di parte ricorrente di accedervi per ottenere l'immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto articolato e dedotto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare.

E invero, a causa dell'illegittima formulazione dell'"Avviso", parte ricorrente non può accedere ai posti vacanti messi a bando.

Posti che risultano vacanti, non essendo stata pubblicata nessuna graduatoria sul sito istituzionale di Ateneo.

Pertanto, qualora Codesto Ecc.mo Collegio, non consentisse a parte ricorrente di partecipare al suddetto "Avviso", ricorrenti vedrebbero sfumare ogni possibilità di immatricolarsi ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, pur in seguito a positiva valutazione del *curriculum studiorum*.

E ancora, qualora non si procedesse alla sospensione dell'impugnato provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia, parte ricorrente subirebbe una grave lesione del proprio diritto allo studio considerato l'intervenuto avvio delle lezioni e delle imminenti sessioni di esami.

Pertanto, in relazione ai posti attualmente disponibili, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, risultano diversi posti vacanti negli anni successivi al primo,

conseguentemente, la richiesta immatricolazione con riserva non lede in alcun modo la programmazione didattica dell'Ateneo.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per parte ricorrente.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dell'impugnato D.R. Rep. n. 4567, datato 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018, dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara *«di modifica del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2.7.2018 relativo all'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019»*, con ogni conseguenziale statuizione e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente a partecipare a detto Avviso, ordinando all'Ateneo resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare al concorso, anche riaprendo i termini di presentazione delle domande di partecipazione;

- **in via cautelare** sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di parte ricorrente di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara, conseguentemente, disporre l'immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo, secondo la valutazione che sarà effettuare all'uopo dall'Ateneo intimato;

- **in via cautelare e in subordine**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e disporre l'immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente ad anno successivo al

primo, secondo la valutazione che sarà effettuata all'uopo dall'Ateneo intimato;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

Palermo - Roma, 1 febbraio 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli